

Regolamento scolastico del Comune di ... / della corporazione scolastica (nome)

emanato il..... dal Comune di ... / dalla corporazione scolastica (nome)

visto l'art. 20 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 21 marzo 2012

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Gradi scolastici

¹ Il comune / La corporazione scolastica gestisce i seguenti gradi scolastici:

- a) scuola dell'infanzia
- b) grado elementare
- c) grado secondario I

art. 6-9 legge scolastica
art. 4-5 ordinanza scolastica

² La frequenza della scuola dell'infanzia è obbligatoria / può essere dichiarata obbligatoria per bambini alloggiati.

art. 7 cpv. 2 legge scolastica

Se si opta per la disposizione facoltativa: stabilire l'autorità competente (p.es. consiglio scolastico: indicarlo nell'elenco delle competenze nell'art. 13 cpv. 2)

Art. 2 Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola, carattere gratuito

L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza della scuola e il carattere gratuito si conformano al diritto cantonale.

art. 10-15 legge scolastica
art. 6-11 ordinanza scolastica

Art. 3 Orario fisso

Il comune / la corporazione scolastica garantisce nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare gli orari fissi prescritti a livello cantonale.

art. 26 legge scolastica
art. 24 ordinanza scolastica

Art. 4 Strutture diurne

Il comune / La corporazione scolastica offre, in caso di necessità, ulteriori strutture diurne.

art. 27 legge scolastica

Art. 5 Offerte supplementari

¹ In caso di necessità, *il comune / la corporazione scolastica* può creare offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico od offerte time-out.

art. 40 legge scolastica
art. 37 ordinanza scolastica

² In caso di necessità, vengono create speciali offerte per allievi dotati di particolari talenti.

art. 51 ordinanza scolastica

Art. 6 Provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia

Il comune / La corporazione scolastica è competente per disporre e attuare i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.

art. 43-50 legge scolastica
art. 44-51 ordinanza scolastica

Art. 7 Scuola e classi per allievi dotati di particolari talenti

Il comune / La corporazione scolastica gestisce / può gestire una scuola o una classe per allievi dotati di particolari talenti, in special modo nel settore dello sport.

art. 38 legge scolastica
art. 34 ordinanza scolastica

Istruzioni del DECA del 21.12.2012 relative a scuole e classi per allievi dotati di particolari talenti

Se si opta per la disposizione facoltativa: stabilire l'autorità competente (p.es. consiglio scolastico: indicarlo nell'elenco delle competenze nell'art. 13 cpv. 2)

Art. 8 Valutazione, promozione e passaggio

La valutazione, la promozione e il passaggio degli allievi avvengono secondo il diritto cantonale.

art. 41-42 legge scolastica
art. 98 lett. e legge scolastica
art. 38-43 ordinanza scolastica

II. INSEGNANTI

Art. 9 Rapporto d'impiego

¹ Gli insegnanti sono impiegati *del comune / della corporazione scolastica*.

art. 56-66 legge scolastica
art. 55-61 ordinanza scolastica

² Il rapporto d'impiego degli insegnanti viene costituito mediante contratto di diritto pubblico, in osservanza del diritto cantonale.

In particolare:
art. 60 ordinanza scolastica
art. 66 legge scolastica e 61 ordinanza scolastica

III. DIRETTORE SCOLASTICO

Art. 10 Direttore scolastico

Il comune / La corporazione scolastica nomina / può nominare un direttore scolastico.

art. 21 legge scolastica
art. 15-17 ordinanza scolastica

Se si opta per la disposizione facoltativa: stabilire l'autorità competente (p.es. consiglio scolastico: indicarlo nell'elenco delle competenze nell'art. 13 cpv. 2)

IV. CONSIGLIO SCOLASTICO

Art. 11 Organizzazione

¹ Il consiglio scolastico è composto da almeno tre membri. Un membro assume la carica di presidente. Per il resto il consiglio scolastico si costituisce da sé.

art. 92 legge scolastica

² Il consiglio scolastico viene convocato dal presidente ogni volta che lo richiede l'evazione degli affari oppure su richiesta di un membro.

³ All'occorrenza, alle sedute del consiglio scolastico possono essere chiamate a partecipare con voto consultivo altre persone.

Convocazione di altre persone all'occorrenza: p.es. insegnanti, direzione scolastica, membri di un'autorità, ecc.

⁴ Va tenuto un verbale delle discussioni.

Art. 12 Numero legale

Il consiglio scolastico può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri.

Art. 13 Doveri e competenze

¹ Il consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola e attua la legislazione scolastica cantonale e comunale. Esso adempie a tutti i compiti in ambito scolastico che non sono affidati a un'altra autorità o istanza da leggi cantonali o comunali.

art. 92 cpv. 2 legge scolastica

² Gli competono in particolare:

1. la decisione in merito all'anticipo o al differimento dell'ammissione alla scuola dell'infanzia e al grado elementare;

art. 12 cpv. 3 legge scolastica
art. 7 e 8 ordinanza scolastica

2. la decisione in merito alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore, se il livello richiesto risulta troppo elevato per il bambino;

art. 41 ordinanza scolastica

3. la decisione concernente il salto di una classe;

art. 42 ordinanza scolastica

4. la decisione in merito a offerte supplementari per bambini all'oltrà;

art. 39 e 81 legge scolastica
art. 35 ordinanza scolastica

5. la decisione in merito alla disposizione e alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia;

art. 48 legge scolastica

6. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola di un bambino durante la scolarità obbligatoria;

art. 55 cpv. 2 legge scolastica

7. la decisione in merito al proscioglimento anticipato di un bambino, al più presto dopo otto anni di scuola dell'obbligo;	art. 13 cpv. 2 legge scolastica art. 10 cpv. 1 ordinanza scolastica
8. la decisione in merito alla frequenza di altri anni scolastici dopo l'adempimento della scolarità obbligatoria;	art. 9 cpv. 1 ordinanza scolastica
9. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola durante la frequenza post-obbligatoria della scuola;	art. 9 cpv. 2 ordinanza scolastica
10. la decisione in merito all'ammissione di un bambino proveniente da un altro ente scolastico, nonché in merito alla tassa scolastica;	art. 6 cpv. 1 ordinanza scolastica
11. la determinazione delle vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, in accordo e coordinamento con i consigli scolastici della regione, nonché la facoltà di dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato;	art. 24 legge scolastica art. 22 ordinanza scolastica DD DECA n. 699 del 3 dicembre 2012 concernente la determinazione dell'inizio dell'anno scolastico, nonché le vacanze autunnali e di Natale.
12. l'emanazione di un regolamento sulle assenze e sui congedi;	art. 28 legge scolastica art. 25 ordinanza scolastica
13. l'emanazione di un regolamento disciplinare;	art. 54 e 55 cpv. 1 legge scolastica
14. l'assunzione e il licenziamento degli insegnanti e della direzione scolastica;	art. 56 legge scolastica
15. l'emanazione di un mansionario per la direzione;	art. 15 lett. a ordinanza scolastica
16. l'emanazione di un regolamento sul perfezionamento professionale e sui congedi di perfezionamento degli insegnanti e della direzione;	art. 63-64 legge scolastica
17. la sanzione per infrazioni all'art. 68 della legge scolastica cantonale;	art. 68 e 96 legge scolastica
18. la nomina del medico scolastico e del dentista scolastico.	art. 51 legge scolastica

Art. 14 Presidente

¹ Il presidente rappresenta il consiglio scolastico verso l'esterno, prepara gli affari del consiglio scolastico e provvede all'attuazione delle decisioni prese.

² In casi urgenti che rientrano nella competenza del consiglio scolastico adotta i provvedimenti necessari. Per quanto possibile, il consiglio scolastico decide definitivamente in merito in occasione della seduta successiva.

V. RIMEDI LEGALI

Art. 15 Vie legali

¹ Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scolastica e del presidente del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al consiglio scolastico.

art. 95 legge scolastica

² Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, se la legge scolastica cantonale non stabilisce altrimenti.

³ Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale.

VI. DISPOSIZIONE FINALE

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento scolastico entra in vigore il ... dopo l'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e sostituisce il precedente regolamento scolastico del

art. 14 ordinanza scolastica

Raccomandazione: entrata in vigore il 1° agosto 2013

